



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

63ª Seduta pubblica – Martedì 28 giugno 2022

Deliberazione legislativa n. 15

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI VILLANOVA, DOLFIN, CESTARO, CENTENARO, SCATTO, PAN, MICHIELETTO, SANDONÀ, PUPPATO, BET, ZECCHINATO, RIGO, BORON, CECCHETTO, VIANELLO, BRESCACIN, VENTURINI E BOZZA RELATIVA A “PROMOZIONE DEL GELATO TRADIZIONALE DI QUALITÀ IN VENETO”.

(Progetto di legge n. 130)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Villanova, Dolfin, Cestaro, Centenaro, Scatto, Pan, Michieletto, Sandonà, Puppato, Bet, Zecchinato, Rigo, Boron, Cecchetto, Vianello, Brescacin, Venturini e Bozza relativa a “*Promozione del gelato tradizionale di qualità in Veneto*”;

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Alberto VILLANOVA, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

il gelato è un alimento molto apprezzato tanto che in questi ultimi anni si è assistito a notevoli investimenti nel settore volti a garantire una produzione di qualità del prodotto.

Nella sua produzione e consumo, emerge una criticità derivante dal fatto che il consumatore non è messo in condizione di poter riconoscere il vero gelato tradizionale, cioè quello prodotto artigianalmente con materie prime, rispetto al gelato confezionato, prodotto in maniera standardizzata con l'utilizzo anche di basi semilavorate. Esistono, infatti, differenze sostanziali tra i due diversi prodotti, sia in termini di tempistica nella realizzazione che a livello nutrizionale.

Nasce quindi l'esigenza di offrire un riconoscimento ai veri gelatieri artigiani che, in possesso delle competenze e conoscenze dei metodi tradizionali, necessitano di essere tutelati e differenziati nell'ambito del settore che, peraltro, riveste una particolare importanza.

Per tali motivi, la proposta di legge intende riconoscere e valorizzare il gelato quale prodotto di qualità, a tutela dei consumatori, la cui realizzazione è effettuata in

maniera artigianale attraverso prodotti le cui caratteristiche sono anche legate al territorio.

Tra gli scopi che si prefigge la legge regionale, infatti, ci sono anche quelli di promuovere la filiera corta di produzione e lavorazione, di riconoscere le specificità e le tradizioni delle comunità locali nonché salvaguardare i valori storici del gelato in veneto.

Per tali finalità, la proposta normativa stabilisce un insieme di criteri che, allo scopo di valorizzare la produzione del gelato tradizionale, fungono da indicazioni per l'adozione di linee guida che, oltre ad assicurare la qualità del prodotto, possano anche garantire la trasparenza della filiera, la salvaguardia dei valori storici del gelato nonché le migliori pratiche di sostenibilità in ogni fase della filiera.

A tal proposito, si prevede la costituzione di un apposito tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto con le associazioni di categoria che ha lo scopo di supportare la Giunta regionale nell'adozione delle suddette linee guida, incentivare le gelaterie e i laboratori e porre in essere ogni altra azione utile a garantire l'immagine e la conoscenza dei prodotti. Il medesimo articolo prevede inoltre la possibilità di promuovere la formazione e l'aggiornamento dei gelatieri per finalità di tutela del consumatore nonché realizzare protocolli con le Associazioni di categoria e in collaborazione con gli organi preposti ai controlli, a sostegno delle azioni per la tutela del sistema di qualità contro il fenomeno dell'abusivismo e della concorrenza sleale.

Da ultimo si prevede una norma di sostegno finanziario per le diverse iniziative svolte nel territorio veneto previste dalla legge ed in particolare eventi di carattere internazionale nel settore del gelato. Concludono il testo, la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 22 giugno 2022 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 130 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Cecchetto, Dolfin, Rigo con delega Pan, Possamai, Puppato); Zaia Presidente (Bet con delega Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto, Giacomini); Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza).

Si è astenuto li rappresentante del gruppo Misto (Lorenzoni). Nessun voto contrario.”;

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera *Cristina GUARDA*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

*mi sia concesso di aprire questo mio intervento con una battuta; preso atto, infatti, dell'enorme consenso sviluppatosi intorno al progetto di legge oggi all'esame dell'aula, non posso trattenermi dal citare in questo contesto, e nel rispetto che a questo consesso si deve, la cantilena intonata da Roberto Benigni, Tom Waits e John Lurie nel film *Daunbailò* di Jim Jarmusch; cantilena che fa così “you scream, we scream, we all scream for ice cream”.*

La mia controrelazione su questo progetto di legge non nasce da una specifica preclusione nel merito - fatte salve alcune questioni di fondo che inevitabilmente, fintanto che esiste la politica, segnano il confine tra un'idea e l'altra, tra un campo e l'altro - non nutro infatti pregiudizi di sorta.

Per essere più precisi: in sede di illustrazione del progetto di legge in Terza Commissione da parte del primo firmatario chiesi al Servizio affari giuridici e legislativi (SAGL) del Consiglio regionale di verificare l'ipotesi di sussistenza o meno di determinate preclusioni in punto di competenza legislativa attribuibili al sistema di regole derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, e in particolare a quei limiti che vanno fatti risalire agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: riguardano la regolazione del mercato interno, che consente ai prodotti di circolare liberamente nel territorio EU, ed in particolare, ne definiscono l'ambito di applicazione.

In particolare gli articoli dal 34 al 36 del TFUE riguardano le importazioni e le esportazioni interne all'UE e vietano in entrambi i casi «restrizioni quantitative nonché qualsiasi misura di effetto equivalente» fra gli Stati membri.

La mia preoccupazione era ed è dettata dal fatto che, purtroppo, con particolare riferimento all'articolo 2 del PDL in discussione, le cosiddette linee guida per la produzione del gelato tradizionale in Veneto possano entrare in contrasto diretto con norme riguardanti la concorrenza e il libero mercato, riducendo di fatto questa legge un interessante esperimento comunicativo, pronto a schiantarsi non appena promulgata. E questo, con mio rammarico!

Con la tempestività e la precisione che caratterizzano l'ufficio legislativo di questo Consiglio regionale, è stata messa a disposizione di tutti i consiglieri una dettagliata scheda di inquadramento normativo;

Nel documento istruttorio appena citato, anche partendo dai dubbi da me sollevati, sono state suggerite limitate e circoscritte correzioni al testo del progetto di legge al fine di evitare che le disposizioni dello stesso producano «indirettamente» o «in potenza» gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci per il riferimento al luogo di produzione in relazione alle modalità di produzione del prodotto.

E ciò in considerazione del fatto che i regimi di qualità dei prodotti non possono essere legati alla localizzazione nel territorio nazionale del processo di produzione dei prodotti, ma possono unicamente dipendere dal possesso delle caratteristiche obiettive intrinseche che danno ai prodotti la qualità richiesta dalla legge.

Pertanto, dato che in Terza Commissione non si è ritenuto, come invece da me proposto, d'integrare il progetto di legge con tali osservazioni, ho ritenuto di dover proporre all'Aula degli emendamenti che in larghissima parte raccolgono quei suggerimenti.

L'accoglimento o meno di questi emendamenti mi suggerirà la misura di quanto questo Consiglio regionale abbia o meno a cuore il destino di questo progetto di legge, tenuto conto che gli uffici hanno comunque specificato che la novità della disciplina stabilita dal progetto di legge, vista anche la giurisprudenza della Corte di giustizia e quanto illustrato nella Comunicazione 2021/C 100/03 della Commissione UE di Guida agli articoli da 34 a 36 del TFUE sulle “misure di effetto equivalente” alle vietate restrizioni quantitative, non escludono il rischio di impugnativa da parte del Governo per violazione di quanto stabilito dagli articoli 34-36 TFUE.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la proposta di legge composta di n. 6 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 9

Art. 2 e 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 38
Astenuti	n. 9

Art. 4

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 8

Art. 5 e 6

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 38
Astenuti	n. 9

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

PROMOZIONE DEL GELATO TRADIZIONALE DI QUALITÀ IN VENETO

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. La presente legge disciplina la produzione del gelato tradizionale di qualità in Veneto al fine di promuovere il prodotto nelle sue caratteristiche legate alla salute e all'ambiente nonché valorizzare la filiera corta di produzione e lavorazione e le tradizioni delle comunità locali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove un sistema coordinato di azioni allo scopo di assicurare la qualità del prodotto e la bassa emissione di sostanze inquinanti, valorizzando i processi storici del gelato veneto nonché le migliori pratiche di sostenibilità in ogni fase della filiera.

3. Per gelato tradizionale si intende una preparazione alimentare costituita da una miscela di materie prime genuine, naturali, preferibilmente fresche e di ingredienti alimentari di qualità, inizialmente liquida, portata allo stato solido, pastoso, morbido e cremoso, mediante un processo concomitante di mescolamento e congelamento, definito "mantecazione" con l'incorporazione di aria in forma naturale senza l'utilizzo di sistemi di insufflazione forzata.

Art. 2 - Linee guida per la produzione del gelato tradizionale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale adotta, sentito il tavolo tecnico di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, uno specifico provvedimento recante le linee guida per la produzione del gelato tradizionale in Veneto.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve tener conto, tra l'altro, dei seguenti criteri di promozione del prodotto, dalla lavorazione alla vendita, in linea con gli obiettivi di sostenibilità anche ambientale e con la strategia U.E. "A Farm to Fork Strategy" di cui alla comunicazione COM(2020) 381 final del 20 maggio 2020 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di tutela della salute:

- a) valorizzare i prodotti che consentono di recuperare la tradizione locale e la filiera corta;
- b) prevedere tutte le informazioni in relazione ai prodotti utilizzati ed agli aspetti nutrizionali;
- c) promuovere l'utilizzo di materiali ecologicamente compatibili che favoriscano l'uso di fonti energetiche alternative e bassi consumi idrici ed energetici, con particolare riferimento agli imballaggi;
- d) valorizzare i sistemi di innovazione, anche tecnologica, di macchinari, attrezzature e strumenti del processo produttivo;
- e) promuovere l'utilizzo di strumenti, macchinari e metodi di produzione del gelato legati alla tradizione.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono altresì essere definiti:

- a) i criteri di classificazione delle gelaterie e laboratori, anche inseriti nelle aziende agricole, che producono il gelato tradizionale;
- b) le metodologie e i processi di produzione del gelato tradizionale, anche con riferimento agli ingredienti primari, secondari e caratterizzanti nonché agli ingredienti non ammessi;
- c) l'esperienza nel settore artigianale del gelato da parte degli addetti alla lavorazione e produzione dei gelati;

d) le tipologie di controllo anche al fine di combattere le frodi alimentari.

Art. 3 - Tavolo tecnico e protocolli.

1. Al fine di agevolare, assistere e incentivare le gelaterie ed i laboratori di cui alla presente legge e porre in essere ogni altra azione utile a garantire l'immagine e la conoscenza dei prodotti, la Giunta regionale:

- a) istituisce un apposito tavolo tecnico permanente di approfondimento e confronto con le associazioni di categoria, la cui partecipazione non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
- b) in accordo con le associazioni di categoria e in collaborazione con gli organi preposti ai controlli, sottoscrive appositi protocolli a sostegno delle azioni per la tutela del sistema di qualità contro il fenomeno dell'abusivismo e della concorrenza sleale;
- c) promuove le iniziative per il sostegno e la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;
- d) favorisce la formazione e l'aggiornamento degli addetti alla lavorazione e produzione dei gelati quali strumenti di garanzia dei prodotti e dei processi di lavorazione a tutela del consumatore;
- e) promuove la divulgazione della storia del gelato tradizionale di qualità in Veneto e delle sue modalità di vendita e di somministrazione;
- f) promuove nell'ambito della giornata europea del gelato artigianale, proclamata dal Parlamento europeo con dichiarazione del 5 luglio 2012 e che si celebra il 24 marzo di ogni anno, il gelato tradizionale, quale eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare.

Art. 4 - Iniziative oggetto di finanziamento.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, per il sostegno alle azioni di cui alla presente legge e per promuovere la realizzazione di manifestazioni di carattere internazionale nel settore del gelato, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) e dell'articolo 4, quantificati per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 rispettivamente in euro 20.000,00 ed in euro 80.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 37
Astenuti	n. 9

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Ignazio Finco

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.	5
Art. 2 - Linee guida per la produzione del gelato tradizionale.	5
Art. 3 - Tavolo tecnico e protocolli.	6
Art. 4 - Iniziative oggetto di finanziamento.	6
Art. 5 - Norma finanziaria.	6
Art. 6 - Entrata in vigore.	6